



# CITTÀ DI CHIERI

Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 101

SEDUTA IN DATA 19/12/2018

OGGETTO:TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019

L'anno duemiladiciotto, addì diciannove del mese di Dicembre, alle ore 19:48 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

1	MARTANO CLAUDIO	P	14	ROSSO ALBERTO	A
2	BENEDICENTI PIERCARLO	P	15	SABENA DANIELA	P
3	BERRUTO DANIELA	A	16	SACCO RACHELE	A
4	BOSCO FRANCO	A	17	SANDRI VALTER	P
5	CAGLIERO ALBERTO	P	18	SAVIO ANDREA	P
6	CARDONA PASQUALE	A	19	SAVIO PAOLO	P
7	CHECCHETTO MANUELA	P	20	SICCHIERO ALESSANDRO	P
8	GIORDANO ANTONELLA	P	21	SUBRITO GIORGIO	P
9	LANCIONE FRANCESCO	P	22	TASSELLA ANNA MARIA	P
10	MICHELINI LAURA	P	23	VASCHETTI LAURA	P
11	PAPI LIVIA	P	24	VEZZOSO LIVIO	P
12	QUATTROCOLO ROBERTO	P	25	ZULLO ANTONIO	P
13	RAINATO PAOLO	P			

Presiede la seduta la Signora Daniela Sabena – Il Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Paolo Morra.

La Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dall' "Servizio Entrate" avente ad oggetto "TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019".

Premesso che:

- L'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 stabilisce che:  
*"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*
- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Tutto quanto sopra premesso;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che istituisce all'art. 1, comma 639 e seguenti, l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita da:

- Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, con rimando specifico alla vigente disciplina che viene tuttavia rivista ed integrata;
- Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di fabbricati e aree fabbricabili;

Richiamata la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che, all'art. 1 comma 677, stabilisce:

*" Il comune... può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile".*

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 122 del 19/12/2017 con la quale si approvavano le aliquote per l'anno 2018;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la Gestione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che prevede:

all'art.7, comma 1

*"Entro il termine previsto dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione del Comune e con deliberazione adottata ai sensi dell' articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, il Consiglio Comunale approva le aliquote e le tariffe dei singoli tributi costituenti la IUC. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*

all'art. 48, commi 1, 2, 3

*"1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 676 della L. 147/2013, il Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, prevista dal precedente articolo 7, può prevedere di ridurre, anche in modo differenziato per ciascuna tipologia di immobili, l'aliquota di base dell' 1 (uno) per mille sino all'azzeramento.*

*"2. Con la medesima deliberazione di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 677 della L. 147/2013, il Consiglio Comunale può aumentare l'aliquota di base anche in modo differenziato per ciascuna tipologia di immobili, ad esclusione dei fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 13, comma 8 del D.L. 201/2011, purché sia rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 (dieci virgola sei) per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.*

“3. Nella stessa deliberazione di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 682 della L. 147/2013, dovranno essere individuati analiticamente i servizi indivisibili e per ciascuno di essi i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.”

all'art. 45, comma 6, ultimo periodo

“La percentuale dovuta dall'occupante è stabilita dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote TASI, di cui al successivo articolo 48 del presente Regolamento.”

all'art. 52, comma 1

“Ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013, il versamento della TASI è effettuato in due rate, la prima con scadenza il giorno 16 (sedici) del mese di giugno e la seconda con scadenza il giorno 16 (sedici) del mese di dicembre. E' consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 (sedici) giugno di ciascun anno.”

all'art. 49, comma 1

“Con la deliberazione di cui al precedente articolo 48, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione dal tributo dovuto per l'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1- A/8- A/9, posseduta e adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, a condizione che la rendita catastale dell'unità immobiliare abitativa non sia superiore ad € 800,00 (euro ottocento/00).”

Ritenuto pertanto opportuno:

- approvare l'elenco analitico dei servizi indivisibili, con i relativi costi, cui la TASI è diretta, allegandone il prospetto alla presente deliberazione come **Allegato A**;
- confermare anche per il 2019 le aliquote TASI vigenti per il corrente 2018 come da prospetto che segue, fatte salve le eventuali modifiche sostanziali, emanate in sede di definizione delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato 2019, che saranno successivamente recepite;

TIPOLOGIA	ALIQUOTE ANNO 2018	ALIQUOTE ANNO 2019
Aliquota ordinaria per tutti i fabbricati e aree edificabili	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>
Aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo, di categoria A/1- A/8- A/9, possedute ed adibite ad abitazione principale dello stesso soggetto passivo e relative pertinenze	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
Aliquota per gli alloggi assegnati dagli IACP e da altri istituti comunque denominati	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aliquota per gli immobili di categoria catastale D ad eccezione delle categoria D10 e D5	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
Aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che siano tenute a disposizione dello stesso soggetto passivo e non risultino locate	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>
Aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che siano tenute a disposizione dello stesso soggetto passivo e non risultino locate	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>

confermando altresì in **€ 100,00** (euro cento/00) la detrazione per l'unità immobiliare posseduta ed adibita ad abitazione principale, di categoria A/1- A/8- A/9, così come prevista dall'art. 49 del vigente Regolamento Comunale per la Gestione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- determinare la percentuale dovuta dall'occupante nella misura del **30%** (trenta per cento), con il restante **70%** (settanta per cento) a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che l'argomento è stato discusso e licenziato nella seduta della 1° Commissione Consiliare;

Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale

#### DELIBERI

1. **DI APPROVARE**, per l'anno 2019, l'elenco analitico dei servizi indivisibili, con i relativi costi, a cui il **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)** è diretto, allegandone il prospetto alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, come **Allegato A**.
2. **DI CONFERMARE**, per l'anno 2019, le aliquote della TASI in vigore per il corrente 2018, determinate nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 all'art. 1 comma 677 in materia di aliquote massime, così come dal prospetto che segue, fatte salve le eventuali modifiche sostanziali, emanate in sede di definizione delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato 2019, che saranno successivamente recepite:

TIPOLOGIA	ALIQUOTE ANNO 2018	ALIQUOTE ANNO 2019
Aliquota ordinaria per tutti i fabbricati e aree edificabili	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>
Aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo, di categoria A/1- A/8- A/9, possedute ed adibite ad abitazione principale dello stesso soggetto passivo e relative pertinenze	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
Aliquota per gli alloggi assegnati dagli IACP e da altri istituti comunque denominati	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aliquota per gli immobili di categoria catastale D ad eccezione delle categoria D10 e D5	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
Aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che siano tenute a disposizione dello stesso soggetto passivo e non risultino locate	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>
Aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che siano tenute a disposizione dello stesso soggetto passivo e non risultino locate	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>

confermando altresì in **€ 100,00** (euro cento/00) la detrazione per l'unità immobiliare posseduta ed adibita ad abitazione principale, di categoria A/1- A/8- A/9, così come prevista dall'art. 49 del vigente Regolamento Comunale per la Gestione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

3. **DI STABILIRE** la percentuale dovuta dall'occupante nella misura del **30%** (trenta per cento), con il restante **70%** (settanta per cento) a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. **DI DARE ATTO** che le scadenze di pagamento sono il 16 giugno e 16 dicembre 2019.
5. **DI TRASMETTERE** la seguente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214.
6. **DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento amministrativo è la sig.ra Laura Meritano, Responsabile del Servizio Entrate.
7. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Ordinamento Enti Locali.

Ritenuto dover provvedere in merito.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che le votazioni, svoltesi per alzata di mano da parte degli aventi diritto, danno i seguenti risultati, accertati con l'assistenza degli scrutatori consiglieri sigg. Benedicenti, Checchetto, Savio A. e proclamati dalla Presidente:

\* per l'approvazione dell'atto

Presenti	n. 20
Votanti	n. 16
Voti favorevoli	n. 16
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 4

*(Benedicenti, Lancione, Vezzoso, Zullo)*

\* per l'immediata eseguibilità – (si dà atto che la consigliera Sacco Rachele partecipa alla presente votazione)

Presenti	n. 21
Votanti	n. 21
Voti favorevoli	n. 21
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

## **DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di deliberazione relativa a "TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019".
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Ordinamento Enti Locali.

Il Segretario Generale

Paolo Morra

Documento firmato digitalmente

Il Presidente del Consiglio

Daniela Sabena

Documento firmato digitalmente